



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 11 luglio 2011 n.104

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l'urgenza di estendere il termine di ammissibilità ai benefici di cui alla Legge 3 agosto 2009 n.109 al fine di mantenere lo strumento del credito agevolato alle imprese quale misura di incentivazione agli investimenti, al radicamento delle imprese nel territorio ed all'incremento dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 27 giugno 2011;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

PROROGA BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N.109 CREDITO AGEVOLATO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 1

Fatto salvo l'ammontare massimo di finanziamenti erogabili di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 3 agosto 2009 n.109, il termine di cui all'articolo 5, comma 1 della medesima e di cui all'articolo 1, primo comma, del relativo Regolamento di esecuzione del 22 ottobre 2009 n. 2, già modificati con l'articolo 27, comma 2, della Legge 21 dicembre 2009 n.168, dall'articolo 24, del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.172 e dall'articolo 1, del Decreto - Legge 24 febbraio 2011 n.42 sono prorogati al 31 dicembre 2011.

Art. 2

Sulla base dell'esperienza di applicazione delle norme di incentivazioni della Legge n. 109/2009, valutato il contesto economico attuale e le accresciute esigenze di consolidamento e rafforzamento delle imprese, sono ammissibili, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 4, della Legge n.109/2009, i progetti e le richieste di accesso ai benefici che prevedono l'attuazione, a decorrere dal 2011, di precisi piani occupazionali tesi ad incrementare in un periodo massimo di tre anni l'occupazione dell'impresa o che sono a tesi mantenere stabile il livello occupazionale per un periodo minimo di 5 anni.

Il mancato rispetto dei piani occupazionali di cui al comma precedente comporta la decadenza dai benefici ai sensi dell'articolo 7, della Legge n.109/2009 e successive modificazioni.

In deroga all'articolo 6, comma 1, della Legge n.109/2009 e successive modificazioni l'ammontare massimo dei finanziamenti erogabili ai sensi del presente articolo è pari ad euro 2 milioni ed il contributo in conto interessi a carico dello Stato in deroga al comma 2 del medesimo articolo è definito dal Comitato di Valutazione tenuto conto dell'impegno occupazionale e sino ad un massimo dell'80%.

Restano valide ed applicabili tutte le altre disposizioni della Legge n.109/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Qualora l'impresa richiedente l'accesso ai benefici non possenga al momento della richiesta i requisiti minimi per il finanziamento previsti all'articolo 3, della Legge n. 109/2009 e successive modificazioni ma il progetto rientri fra i quelli finanziabili ai sensi dell'articolo 4 della medesima e dell'articolo 2 del presente decreto - legge, il Comitato di Valutazione può deliberare l'ammissione ai benefici subordinando l'erogazione del finanziamento alla attuazione dei necessari interventi di adeguamento ai predetti requisiti entro un massimo di mesi 6 dalla delibera di ammissione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 luglio 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta